



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.P.C.M. del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, relativo all' "Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima";

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante la "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO l'articolo 31 rubricato "Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca" della Legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis";

VISTO il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo" in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94";

VISTO il D.M. 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

VISTO il D.M. 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il D.M. 7 febbraio 2006, pubblicato nella G.U. n.40 del 17.2.2006, recante la "nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto";

VISTO il Reg. (CE) n.1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Reg. (UE) N.404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Reg. (UE) N. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

VISTO il D.lgs. 9 gennaio 2012, n.4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art.28 della legge 4 giugno 2010, n.96;

VISTO il D.M. 29 settembre 1995, pubblicato nella G.U. n. 276 del 14.11.1995, recante l'Autorizzazione all'esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura;

VISTO il D.M. 28 agosto 1996, pubblicato nella G.U. n.237 del 9.10.1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto;

VISTA la nota n.26745 in data 17.12.2015 della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura che consente l'utilizzo dell'idrorasca e del ferretto nelle acque in concessione demaniale marittima;

VISTO il rapporto scientifico dell'Istituto Delta Ecologia Applicata S.r.l. redatto in data 4.2.2016, in cui si afferma che nelle aree nursery - Aree a Tutela Biologica denominate "Pianaso" e "Volano-Bocaura", vi sia presenza di vongole veraci dal punto di vista qualitativo della taglia ideale per essere raccolte e seminate nelle concessioni demaniali marittime;

CONSIDERATO che nella riunione del 21 gennaio 2016, tenutasi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in cui hanno preso parte oltre agli interlocutori istituzionali anche i rappresentanti delle categorie delle imprese ittiche, si è evidenziata l'eccezionalità del fenomeno e la necessità di utilizzare anche attrezzi di pesca ritenuti adeguati ed efficaci, ai fini del prelievo del novellame di vongola verace nelle aree nursery, così come indicate dal suddetto Istituto scientifico;

VISTA la nota pervenuta l'8 febbraio 2016, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle imbarcazioni asservite ad impianti, per la raccolta del novellame e l'autorizzazione all'utilizzo degli attrezzi di raccolta e recupero denominati "idrorasca a mano" e "idrorasca da fondo", nelle Aree di Tutela Biologica individuate dalla medesima Regione, in applicazione dell'articolo 2 lett. d) della Legge Regionale n.9/2002 e ss.mm.ii.;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

CONSIDERATO che nelle ultime due annualità il reperimento del novellame è diventato un fattore limitante per la venericoltura, in ragione dell'eccezionalità e del perdurare del fenomeno si ritiene necessario utilizzare al meglio le risorse disponibili, consentendo il prelievo del novellame nelle nursery insistenti nelle cosiddette Aree a Tutela Biologica, senza danneggiare l'ecosistema e nel contempo garantendo il mantenimento degli stock;

DECRETA

Art. 1

1. E' autorizzata la pesca del novellame della specie vongola verace (*Tapes decussatus*) allo stato vivo, nelle Aree di Tutela Biologica individuate dalla Regione Emilia Romagna, secondo le modalità previste dai successivi articoli e fino al 31 maggio 2016.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, la quale indicherà le necessarie prescrizioni, in particolare quelle relative ai limiti temporali e spaziali.

Art. 2

1. I quantitativi massimi pescabili dalle imbarcazioni di ciascuna impresa sono determinati dai valori indicati nella tabella seguente:

*Stima di densità e disponibilità complessiva in tonnellate e numero di ceste da 25 Kg. per ciascuna nursery.*

Nursery	Densità (KG/m)	Quantità (t)	n. Ceste
Pianaso	0.217	254.98	10.119
Volano/Bocaura	0.104	81.46	3258
totale		336.44	13.458

2. La dimensione del novellame di vongola verace non può essere superiore a mm 20.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 3

La pesca del novellame di vongola verace allo stato vivo destinato alle aree affidate in concessione dalla Regione Emilia-Romagna potrà essere esercitata, oltre che con strumenti azionati a mano, anche attraverso l'utilizzo dell'idrorasca e dell'idrorasca da fondo cd "ferretto".

Art. 4

Il trasporto del novellame deve essere effettuato con mezzi che assicurino la piena vitalità del prodotto.

Art. 5

1. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese di pesca, titolari di concessioni demaniali marittime per l'allevamento di vongole veraci individuate dalla Regione Emilia-Romagna. Ciascuna impresa autorizzata potrà utilizzare al massimo il 25% delle imbarcazioni generalmente asservite agli impianti in concessione.

Art. 6

1. La richiesta di autorizzazione al prelievo del novellame di vongola verace, dovrà essere corredata dei seguenti documenti, pena l'inammissibilità:

- a) copia della licenza di pesca;
- b) copia dell'atto di concessione demaniale marittima;
- c) quantità espressa in quintali del prelievo della risorsa ed esplicita indicazione dell'Area a Tutela Biologica su cui verrà effettuato la pesca.

2. Le autorizzazioni rilasciate sono inviate alla Capitaneria di Porto di Ravenna che dovrà far apporre sulle stesse le relative marche da bollo, provvedendo ad annullarle.

3. Le imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna dovranno essere inserite in un apposito elenco da cui si evinca per ciascuna impresa:

- a) il complessivo numero delle imbarcazioni asservite all'impianto, assegnate alla V categoria;
- b) il numero delle imbarcazioni autorizzate al prelievo del novellame di cui all'articolo 5;
- c) l'indicazione dell'attrezzo di pesca utilizzato da ciascuna imbarcazione.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

4. Ai fini di una verifica puntuale degli obblighi dei titolari di concessione demaniale, l'elenco delle imprese di cui al punto 3 del presente articolo, dovrà essere trasmesso in copia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - ed alla Capitaneria di Porto di Ravenna.

Questo decreto, affisso presso l'albo della Capitaneria di Porto di Ravenna è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 22 FEB. 2016

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale

F.R.: Vic. Dirigente: W.Graziani  
w.graziani@politichagricole.it

Il Dirigente: D'Onofrio